Comune di Calco

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 37 del 18-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Dicembre, comune di Calco, alle ore 20:30, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Pres/Ass
MOTTA STEFANO	P
PANZERI LUCA	P
SURACI MARIA	P
RAVASI ILARIA	P
BRAMBILLA ROBERTA	P
POZZONI PIETRO	P
RIVA STEFANO	P

Componente	Pres/Ass
REDAELLI MATTEO	P
CHIAFFARELLI GIOVANNI MARIA	A
MAGNI GIUSEPPE	A
COMOTTI ROSA MARIANNA	P
SALA TIZIANO	A
BONFANTI GIACOMO	A

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA VIVIANA TUTORE.

Il SINDACO AVV. STEFANO MOTTA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno. la cui discussione è contenuta nel file audio allegato del giorno 18-12-2024 denominato "Consigilio_comunale_18.12.2024", il quale rappresenta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) della Legge 241 del 1990 e delle vigenti normative in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, documento amministrativo informatico, formato e conservato in conformità all'art. 49 comma 5 del Regolamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Consultive, nonché alle regole tecniche di cui alle norme vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/07/2020.

RICHIAMATA la L. 17 dicembre 2019 n. 160, in particolare l'articolo 1 commi 756 e 757, relativi alla approvazione delle aliquote IMU mediante delibera redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il D.M. 07.07.2023 (integrato dal D.M. 06.09.2024), di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

DATO ATTO che occorre procedere all'adeguamento ed alla riapprovazione del Regolamento considerato che la normativa ha modificato le norme di riferimento relative alla approvazione delle aliquote IMU.

RITENUTO altresì opportuno specificare all'interno del Regolamento la riduzione prevista dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. e dal D. M. 16 gennaio 2017, "Riduzioni per immobili locati a Canone Concordato".

TENUTO CONTO che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. del 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dall' articolo 15-bis del D. L. del 30 aprile 2019 n. 34, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360.

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), che si compone di n. 27 articoli, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e sue modifiche ed integrazioni.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Udito l'intervento integrale del Sindaco Avv. Stefano Motta di cui all'allegato file mp3 denominato ""Consigilio_comunale_18.12.2024";

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati.

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i**., allegato.**

ACQUISITO altresì il parere positivo in data 12/12/2024 pervenuto al protocollo dell'Ente al numero 14630 espresso dalla Commissione Regolamenti e Statuto (agli atti).

VISTO lo Statuto Comunale.

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuto espressi nei modi e forme di legge; essendo n. 9 i Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata.

2. DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 27 articoli.

3. DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) ha efficacia dal 01 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e sue modifiche ed integrazioni.

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area competente l'invio dello Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalla legge, visto l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 37 del 18-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
AVV. STEFANO MOTTA	DOTT.SSA VIVIANA TUTORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA VIVIANA TUTORE

Comune di Calco

Provincia di Lecco

PROPOSTA DI
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Calco, lì 13-12-2024

Il responsabile
PIZZAGALLI ROBERTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Comune di Calco

Provincia di Lecco

PROPOSTA DI
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Calco, lì 13-12-2024

Il responsabile
PIZZAGALLI ROBERTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Comune di Calco

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18-12-2024, avente oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA., viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 31-12-2024 per giorni 15 consecutivi.

Calco, lì 31-12-2024

Il responsabile del Servizio
SBERNA ELENA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Comune di Calco
Provincia di Lecco

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/07/2020
Modificato con delibera n. del

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento ---- ***3***

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta ---- ***3***

Articolo 3 – Definizione di fabbricato ---- ***3***

Articolo 4 – Definizione di abitazione principale e pertinenze ---- ***3***

Articolo 5 – Definizione di area fabbricabile ---- ***5***

Articolo 6 – Definizione di terreno agricolo ---- ***5***

Articolo 7 – Definizione di immobile strumentale ---- ***5***

Articolo 8 – Soggetto attivo ---- ***6***

Articolo 9 – Soggetti passivi ---- ***6***

Articolo 10 – Base imponibile ---- ***7***

Articolo 11 – Determinazione delle aliquote ---- ***10***

Articolo 12 – Esenzioni ---- ***10***

Articolo 12bis – Riduzioni per immobili locati a Canone Concordato ---- ***12***

Articolo 13 – Detrazioni ---- ***12***

Articolo 14 – Dichiarazione ---- ***12***

Articolo 15 – Periodicità e versamenti ---- ***13***

Articolo 16 – Scadenza del versamento ---- ***15***

Articolo 17 – Arrotondamento ---- ***15***

Articolo 18 – Importi minimi ---- ***15***

Articolo 19 – Riserva di gettito a favore dello Stato ---- ***15***

Articolo 20 – Funzionario responsabile ---- ***16***

Articolo 21 – Poteri istruttori ---- ***16***

Articolo 22 – Accertamenti ---- ***16***

Articolo 23 – Sanzioni ed interessi ---- ***17***

Articolo 24 – Riscossione coattiva ---- ***18***

Articolo 25 – Rimborsi ---- ***18***

Articolo 26 – Contenzioso tributario ---- ***18***

Articolo 27 – Disposizioni finali ---- ***18***

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel territorio del Comune di Calco nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.

2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

3. L'imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 3

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

Articolo 4

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono altresì considerate abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In caso di presenza, sullo stesso mappale dell'abitazione principale, di più unità

immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 si considerano pertinenze quelle con il valore catastale più elevato.

Articolo 5

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o attuativo adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

Articolo 6

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 7

Definizione di immobile strumentale

1. Per "immobili strumentali" si intendono:

a) gli immobili strumentali "per natura" che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Si tratta di immobili appartenenti ai gruppi di categorie catastali gruppo B, C, E e gruppo A Categoria A/10.

b) gli immobili strumentali "per destinazione" che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

2. Per usufruire di eventuali agevolazioni sull'imposta, per gli immobili di cui al precedente comma, il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita comunicazione entro il 16/12 dell'anno di riferimento attestante i dati catastali degli immobili iscritti nel registro dei cespiti ed il requisito di utilizzo diretto per l'esercizio di attività di impresa.
La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

3. Gli immobili produttivi di cui alle categorie catastali del Gruppo D non si considerano strumentali ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui trattasi.

Articolo 8

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce

Articolo 9

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

2. E' soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. E' soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale in quanto titolare di un diritto di abitazione.

4. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

5. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 10

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	*Coefficiente*
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	*160*
Categoria catastale A/10	*80*
Gruppo catastale B	*140*
Categoria catastale C/1	*55*
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	*160*
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	*140*
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	*65*
Categoria catastale D/5	*80*

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; sono considerati inagibili e/o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001, ma con necessità di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere c) e d) del medesimo articolo e comma del predetto D.P.R. n. 380/2001; si ritengono inagibili e/o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo totale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; non sono da considerarsi inagibili e/o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6.6.2001 N. 380; non costituiscono motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di acqua, gas, energia elettrica, fognatura. Per aver diritto alla riduzione, il soggetto passivo di imposta dovrà presentare dichiarazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità allegando idonea documentazione e, la stessa, sarà accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. L'agevolazione, se accertato lo stato di fatiscenza, decorrerà dalla data di presentazione della predetta dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente e di applicarsi, dalla data di presentazione, la riduzione d'imposta; l'ufficio Tecnico Comunale provvederà ad effettuare il controllo sulla veridicità della predetta dichiarazione; è facoltà del contribuente, allegare alla dichiarazione sostitutiva, perizia effettuata da Tecnico da Lui incaricato che attesta lo stato dell'immobile; dette dichiarazioni ed eventualmente l'accertamento dell'Ufficio Tecnico dovranno, inoltre, essere allegate alla dichiarazione di variazione dell'IMU relativa all'anno nel corso del quale l'immobile viene dichiarato inagibile/inabitabile. Qualsiasi successiva variazione sull'immobile sopra indicato dovrà essere dichiarata, a cura del contribuente, con le stesse modalità;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio e del contribuente. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni; tale deliberazione può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 11

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, con invio entro il 14 ottobre, al fine di esplicare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge n° 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n°160/2019.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 12

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. In ogni caso, l'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. A decorrere dal primo gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, regolarmente costituite come da decreto legislativo n. 460/1997, sono esenti dall'imposta se utilizzati nel rispetto di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 12bis

Riduzioni per immobili locati a Canone Concordato

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti: Contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/1998.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017.

L'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

Articolo 13

Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria vigente fino all'anno d'imposta 2019 e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo comma, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

5. In ogni caso, la dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere presentata per attestare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) ed f) nonché all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento.

6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Articolo 15

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 10, le aliquote come stabilite all'articolo 11.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

4. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento

dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione vigente per l'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al primo gennaio 2020. Per l'anno 2020 le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

9. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 16

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 17

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 18

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 19

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 20

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività.

Articolo 21

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile d'imposta.

Articolo 23

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene

l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 25

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 26

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.

Comune di Calco

Provincia di Lecco

IL REVISORE DEL CONTO

VERBALE DEL 16 12 2024

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica"

Il sottoscritto dott. Luigi Riccardo Leone, Revisore Unico del Comune di Calco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

premesso che

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in particolare all'art. 1 commi 756 e 757, ha innovato la procedura di approvazione delle aliquote IMU prescrivendo di redigere la delibera accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale e conformandosi alle fattispecie individuate mediante apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 all'art. 52 comma 1 conferisce a Provincie e Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

considerato

- che in conseguenza di quanto premesso occorre procedere all'adeguamento ed alla riapprovazione del Regolamento per la disciplina dell'IMU attualmente in vigore;
- che in particolare si rende necessario modificare l'art. 11 del Regolamento ("Determinazione delle aliquote") e introdurre l'art. 12 bis ("Riduzioni per immobili locati a Canone Concordato");
- che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

visti

- il Regolamento per la disciplina dell'IMU attualmente in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.07.2020;
- la proposta di delibera Consiliare di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU che si compone di n. 27 articoli;
- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Milano 16 dicembre 2024

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore del Conto
Dott. Luigi Riccardo Leone

FIRMATO DIGITALMENTE